



Data 05/09/2023 Protocollo N° 0479548 Class: Fasc. Allegati N° 1

Oggetto: **Misure di controllo della Peste suina africana in suini domestici sul territorio della regione Veneto a seguito dei focolai in provincia di Pavia – trasmissione nota ministeriale prot. n. 22237-01/09/2023-DGSAF e aggiornamento disposizioni sul territorio regionale.**

PEC

Ai Servizi Veterinari delle Aziende ULSS del Veneto

e, p.c., Al Commissario Straordinario Peste Suina Africana

Al Ministero della Salute
DGSAFV- Ufficio III

Alle Organizzazioni Professionali e di Categoria

Alla Direzione Sanitaria IZS delle Venezia

Al Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale

Alla Direzione Agroambiente, programmazione e gestione ittica e faunistico venatoria

Ai Responsabili Servizi Veterinari delle Regioni

- Lombardia
- Emilia Romagna
- Friuli Venezia Giulia
- Piemonte

Si trasmette in allegato il provvedimento del Ministero della Salute prot. n. 22237-01/09/2023-DGSAF “Peste suina africana (PSA) – Misure di controllo negli allevamenti suinicoli”.

Considerato quanto previsto dal citato provvedimento, a modifica di quanto previsto con ns. nota prot. n. 0471860 del 01/09/2023, si precisa che la visita clinica pre moving e la verifica della mortalità aziendale da parte delle AULSS dovranno essere eseguite nelle 24 ore precedenti il primo carico e ripetute ogni 72 ore.

Area Sanità e Sociale
Direzione Prevenzione Sicurezza Alimentare Veterinaria – U.O. Sanità Animale e Farmaci Veterinari
Dorsoduro 3493 – 30123 Venezia – Tel.041/2791304 – Fax 04172791330

PEC: area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it e-mail: saia@regione.veneto.it



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Per tutto quanto non espressamente indicato nella nota ministeriale allegata e non in contrasto con la medesima, si rimanda alle indicazioni operative di cui alle nostre precedenti note prot. n. 0460688 del 29/08/2023 e prot. n. 0471860 del 01/09/2023.

Cordiali saluti.

UNITA' ORGANIZZATIVA
SANITA' ANIMALE E FARMACI VETERINARI
Il Direttore
- dr. Michele Bricese -

Responsabile del Procedimento: dott. Michele Bricese
Tel 041/2791303

copia cartacea composta di 2 pagine, di documento amministrativo informatico firmato digitalmente da MICHELE BRICHESI, il cui originale viene conservato nel sistema di gestione informatica dei documenti della Regione del Veneto - art.22.23.23 ter D.Lgs 7/3/2005 n. 82

Area Sanità e Sociale
Direzione Prevenzione Sicurezza Alimentare Veterinaria – U.O. Sanità Animale e Farmaci Veterinari
Dorsoduro 3493 – 30123 Venezia – Tel.041/2791304 – Fax 04172791330

PEC: area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it e-mail: saia@regione.veneto.it



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E
DEI FARMACI VETERINARI

Ufficio 3

DIREZIONE GENERALE DELL'IGIENE E SICUREZZA
ALIMENTARE E DELLA NUTRIZIONE

Ufficio 2

COMMISSARIO STRAORDINARIO PSA

Registro – Classif: P-I.1.a.e/2023/4

- Regione Basilicata Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale, Servizi alla Persona e alla Comunità
sanita@cert.regione.basilicata.it
gerardo.salvatore@regione.basilicata.it
- Regione Calabria Sanità Veterinaria, Area Sian
veterinaria.salute@pec.regione.calabria.it
g.piraino@regione.calabria.it
- Regione Campania UOD Prevenzione e sanità pubblica veterinaria
flussi.veterinaria@pec.regione.campania.it
p.sarnelli@regione.campania.it
- Regione Emilia Romagna Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica Area igiene degli alimenti e sanità pubblica veterinaria
segrsanpubblica@regione.emilia-romagna.it
segrsanpubblica@postacert.regione.emilia-romagna.it
anna.Padovani@regione.emilia-romagna.it
- Regione Lazio Area sanità animale e sicurezza alimentare
protocollo@regione.lazio.legalmail.it
vficarelli@regione.lazio.it; abarca@regione.lazio.it
- Regione Liguria Area Sanitaria, Sanità animale e sicurezza alimentare
protocollo@pec.alisa.liguria.it; elena.nicosia@regione.liguria.it
- Regione Lombardia Direzione Generale Welfare UO Veterinaria
welfare@pec.regione.lombardia.it
marco_farioli@regione.lombardia.it
mario_chiari@regione.lombardia.it
- Regione Piemonte Direzione Sanità Settore Prevenzione e Veterinaria
sanita.pubblica@regione.piemonte.it
prevenzioneeveterinaria@cert.regione.piemonte.it

bartolomeo.griglio@regione.piemonte.it
luca.picco@regione.piemonte.it

Regione Toscana Direzione sanità, welfare e coesione
sociale Settore Prevenzione Collettiva
emanuela.balocchini@regione.toscana.it

Regione Veneto Direzione Prevenzione, sicurezza
alimentare, veterinaria
prevenzionealimentareveterinaria@regione.veneto.it
area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it

Coordinamento interregionale Servizi veterinari
m.brichese@regione.veneto.it; saia@regione.veneto.it

e, p.c.:

- Regioni e Province Autonome
Assessorati alla sanità

- II.ZZ.SS.

- OO.EE.VV.RR. c/o Assessorati alla sanità regioni e
Province Autonome

- Comando Carabinieri per la Salute
srm29424@pec.carabinieri.it

- CUFA - Comando Carabinieri Unità Forestali
Ambientali ed Agroalimentari - Ufficio OAIO
frm42541@pec.carabinieri.it; ufaoaio@carabinieri.it
ffr43019@pec.carabinieri.it
alessandro.bettosi@carabinieri.it

- Stato Maggiore della Difesa Ispettorato Generale della
Sanità Militare
stamadifesa@postacert.difesa.it
cu.veterinario@igesan.difesa.it
luca.virgilio@esercito.difesa.it

MASAF – Dip. politiche europee e internazionali e
sviluppo rurale
dipei.dipartimento@pec.politicheagricole.gov.it
l.ricci@masaf.it; f.bongiovanni@masaf.it

- CEREP c/o IZSUM protocollo.izsum@legalmail.it

- COVEPI c/o IZSAM protocollo@pec.izs.it

- ISPRA protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

- Segretario Generale SEGEN

- Ufficio 3 SEGEN

Oggetto: Peste suina africana (PSA) – Misure di controllo negli allevamenti suinicoli.

A seguito dei recenti focolai di Peste suina africana notificati in alcuni allevamenti da ingrasso situati in provincia di Pavia e tenuto conto altresì degli esiti delle attività di rintraccio in conseguenza delle movimentazioni effettuate precedentemente alle conferme dei prima citati focolai, come discusso e concordato nel corso della UCC del 29 agosto u.s., si ritiene necessario disporre l'adozione di una serie di misure straordinarie anche nell'ottica di neutralizzare per quanto possibile i rischi derivanti dalle suddette movimentazioni e da altri comportamenti non improntati ai principi di massima precauzione.

Ciò al fine di tutelare il patrimonio suinicolo nazionale, scongiurare la ulteriore diffusione della malattia e rinforzare il sistema dei controlli, in modo da fornire le necessarie garanzie sanitarie anche ai fini commerciali nazionali, intracomunitari e verso Paesi terzi.

Movimentazioni da vita e da macello.

Fatti salvi gli specifici divieti previsti nelle zone di protezione e zone di sorveglianza (ZP) istituite ai sensi del regolamento (UE) 2020/687 e nelle zone di restrizione ai sensi del regolamento (UE) 2023/594, le movimentazioni dei suini, sia da vita che da macello, dagli allevamenti delle regioni in cui ricadono le zone di restrizione per PSA nonché in quelle dove, in esito ai rintracci, si confermi la movimentazione di partite di animali in qualche modo collegate ai focolai, possono avvenire solo a seguito dell'esito favorevole di un controllo ufficiale eseguito dall'autorità competente locale che preveda:

- la visita clinica, eseguita nelle 24 ore precedenti il primo carico e ripetuta ogni 72 ore;
- la verifica dell'andamento della mortalità, in particolare nelle 24 ore precedenti il primo carico e ripetuta nelle 72 ore.

In riferimento alla verifica della mortalità, fermo restante l'obbligo da parte dell'operatore e del veterinario libero professionista o di filiera di segnalare e comunicare ogni aumento di detto parametro, le Regioni e le Province autonome, fatto salvo quanto già previsto dal Piano di eradicazione e sorveglianza nazionale per il 2023, possono disporre, sulla base della situazione epidemiologica e di valutazione del rischio, nelle 72 ore precedenti il primo carico da ripetersi ogni 72 ore per i carichi successivi, la ricerca del virus da parte dell'IZS localmente competente su milza prelevata da due soggetti morti di recente, possibilmente da non oltre 5 giorni. Nel caso non ci fossero animali morti di recente, il prelievo va effettuato su animali morti da meno tempo possibile, così come va considerato il prelievo di sangue in EDTA in presenza di soggetti disvitali.

Le precedenti misure decorrono a far data dall'emanazione dalla presente circolare e restano in vigore fino al 15 settembre, quando saranno rivalutate sulla base della situazione epidemiologica complessiva.

Per l'intero territorio nazionale, per tutti gli allevamenti di suini, è disposto in BDN il blocco "condizionato" su tutte le uscite, con l'obbligo della validazione dei Documenti di Accompagnamento (DDA – ex mod. 4) da parte dei servizi veterinari.

Nelle Regioni e Province autonome interessate da cluster di PSA nel selvatico e nel domestico e in quelle dove in esito ai rintracci si confermi siano state movimentate partite di animali in qualche modo collegate con i focolai, la suddetta validazione è subordinata all'esito favorevole dei controlli clinici ed eventualmente di laboratorio di cui sopra.

Non è consentito effettuare movimentazioni di animali con mezzi di trasporto la cui targa non sia correttamente riportata sul DDA emesso dalla BDN. In caso di mancata corrispondenza tra la targa indicata sui DDA e quella effettivamente utilizzata per il trasporto, il veterinario ufficiale del macello valuterà l'applicazione di quanto previsto dal Manuale Operativo per la gestione del Sistema I&R (Allegato 1 al Decreto 7 marzo 2023 - G.U. n. 113 del 16/05/23) al Capitolo 5, punto 17.

Si raccomanda la verifica delle operazioni di pulizia e disinfezione per i mezzi di trasporto animale ed in particolare per i trasporti da e verso le zone di restrizione la verifica del rispetto di quanto previsto dall'articolo 24 del Reg. (UE) 2020/687

Movimentazioni di altri mezzi di trasporto

In riferimento al trasporto di cose o prodotti diversi dagli animali (mangimi, carcasse, sottoprodotti di origine animale e ogni altro elemento funzionale alla gestione dell'allevamento) si raccomanda di verificare la tracciabilità di detti movimenti attraverso la puntuale e accurata registrazione degli automezzi nel registro degli accessi nonché di verificare le procedure di accesso all'allevamento, inclusa la disinfezione esterna del mezzo e la gestione delle operazioni di carico e scarico.

In particolare, per quanto riguarda i SOA, si ricorda che per le movimentazioni di materiali di categoria 1, 2 e 3 di suini detenuti in zone di restrizione II e III fuori dalle zone di restrizione, ma all'interno dei confini nazionali, il mezzo di trasporto deve essere dotato di sistema di navigazione satellitare. In alternativa, per determinate situazioni stabilite dal servizio veterinario localmente competente, può essere autorizzata la sigillatura del mezzo di trasporto da parte del veterinario ufficiale.

Notifiche dei sospetti e dei focolai confermati. Indagine epidemiologica.

In relazione alle notifiche in SIMAN, si raccomanda la tempestiva alimentazione del sistema sia dei sospetti che delle conferme, secondo le specifiche di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 136/2022, anche ai fini del rispetto degli obblighi di notifica dell'Italia verso le istituzioni sovranazionali (WOAH e UE).

In merito alla esecuzione e compilazione dell'indagine epidemiologica si richiama l'importanza fondamentale di questa operazione sia per individuare le modalità e tempistiche di accesso dell'infezione negli allevamenti e i punti di criticità da approfondire e risolvere, sia per conseguire l'arresto della diffusione della malattia negli allevamenti circostanti e per gestire più efficacemente la chiusura del focolaio stesso.

In merito a quest'ultimo punto si dispone l'obbligo di inserimento dell'indagine epidemiologica nel sistema SIMAN come preconditione per la registrazione della chiusura del focolaio.

Raccomandazioni generali

Nell'attuale contesto epidemiologico resta fondamentale, come previsto dai Regolamenti comunitari, il ruolo dei veterinari libero professionisti e degli operatori dell'intera filiera, finalizzato in particolare alla rilevazione precoce dei casi di PSA.

Pertanto, anche in assenza di conclamata sintomatologia riferibile alla PSA, la presenza di animali inappetenti, poco vitali e la comparsa di un improvviso e progressivo aumento della mortalità giornaliera, anche se limitata a singoli settori dell'allevamento, devono essere comunicate, anche per le vie brevi, al servizio veterinario localmente competente per una compiuta valutazione e l'effettuazione degli opportuni approfondimenti. La mancata segnalazione, in caso di successiva conferma del focolaio comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalle norme.

In ogni caso, in presenza di aumento anomalo della mortalità e/o sintomi compatibili con un sospetto di PSA devono essere immediatamente applicate le misure previste dal Regolamento delegato (UE) 2020/687.

Negli impianti di macellazione deve essere verificata, da parte del Servizio Veterinario AUSL, le procedure di pulizia e disinfezione degli automezzi che scaricano gli animali, delle stalle di sosta, nonché quella dello stabilimento. Si richiama il massimo rispetto della biosicurezza nell'intera filiera suinicola, ivi incluso l'obbligo di pulizia e disinfezione dei veicoli e delle attrezzature utilizzati per il trasporto dei suini di essere puliti e disinfettati senza indugio dopo ogni trasporto e utilizzo, con prodotti efficaci nei confronti della PSA, come riportati nel Manuale operativo delle pesti ed evitando l'accesso dei conducenti

degli automezzi alle aree di allevamento. Grande attenzione andrà posta anche all'ingresso in allevamento di veicoli o persone legate all'espletamento di altre attività zootecniche (ad esempio: controlli per verifica del rispetto dei requisiti D.O.P.) che in ogni caso si raccomanda di evitare se non indispensabili o posticipare salvo causa di forza maggiore.

In tale contesto si ritiene altresì necessario anche un rinforzamento delle attività di vigilanza delle Forze dell'Ordine preposte, tenuto anche conto delle possibili irregolarità in termini di obblighi di segnalazione di mortalità, rispetto delle norme sulle movimentazioni e sui mezzi di trasporto.

Resta inteso che vista la corrente situazione epidemiologica e la sua dinamicità, nonché alla luce degli esiti delle attività di rintraccio e valutati i fattori di rischio, codesti Assessorati possono disporre ulteriori misure ed indagini diagnostiche finalizzate al monitoraggio epidemiologico e al controllo della malattia. Permane infatti prioritario mirare a ridurre al minimo la ulteriore diffusione dell'infezione nel settore domestico, e il coinvolgimento di altri allevamenti, contrastare in modo efficace il passaggio del virus dai selvatici ai domestici attraverso la scrupolosa applicazione e rigidi controlli in materia di biosicurezza, inclusa l'attività di formazione e sensibilizzazione.

Analogamente deve permanere in essere, ed anzi essere implementata, l'attività di contrasto e di controllo alla malattia dei selvatici, con l'obiettivo dell'eradicazione, attraverso l'attività di sorveglianza prevista dalle vigenti disposizioni.

**IL DIRETTORE GENERALE
DGSAF
Pierdavide Lecchini***



**IL DIRETTORE GENERALE
DGISAN
Ugo della Marta***



**IL COMMISSARIO
STRAORDINARIO PSA
Vincenzo Caputo***

* Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. 28.12. 2000 n. 445 e del D.Lgs 07.03 2005 n. 82 e norme collegate, che sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.
Direttore dell'Ufficio: Dott. Luigi Ruocco – l.ruocco@sanita.it - dgsa@postacert.sanita.it